



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

N. 123/2022
N. 3819/2022 Cron.
N. 197/22 LR
N. 055 (44 Lett. d) L. 184/1983

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dott. Maria Teresa Rossi | Presidente |
| Dott. Fabio Moretti | Giudice rel. |
| Dott. Anna Paola Boniolo | Giudice onorario |
| Dott. Eros Crepaldi | Giudice onorario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso ex art.44 lett. d) Legge 184/1983

DA

Z. E. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.ta Valentina Pizzol del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore giusta mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

B. G. non costituita

RESISTENTE

CON L'INTERVENTO IN GIUDIZIO DEL PUBBLICO MINISTERO MINORILE

INTERVENUTO

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: "Venga fatto luogo all'adozione del minore T. E. B. i, nato a il e residente in a via ii, ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.184/1983, con dichiarazione dell'efficacia legittimante della disposta adozione; con richiesta di non aggiungere al cognome del minore quello dell'adottante, ovvero e comunque di posposizione del cognome dell'adottante a quello del minore adottato".

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: "Parere favorevole all'adozione".

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.04.2021, il minore Z.E. deduceva di essere affettivamente unita a B.G. da circa dieci anni, con stabile convivenza dapprima nell'abitazione milanese di proprietà della ricorrente (che a [redacted] insegna musica presso le "Scuole [redacted]") e dal 2020 presso l'abitazione di [redacted] acquistata dalla sig.ra B.G. (medico chirurgo in servizio dal 2020 presso l'Ospedale di [redacted]), e che la coppia aveva progressivamente maturato una comune volontà di genitorialità, determinandosi così la sig.ra B.G., d'intesa con la ricorrente, a praticare l'auto-inseminazione ricorrendo al contributo di un donatore anonimo, con esito positivo perché la sig.ra B.G. partoriva T.E. in data [redacted] presso l'Ospedale di [redacted]; durante la gravidanza la coppia decideva di avvalersi dell'opportunità consentita dalla recentissima legge n.76/2016, formalizzando in data 3/11/2016 avanti l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Milano la loro unione civile, ritenendo di agire in tal modo anche nell'interesse del nascituro.

La ricorrente deduceva ancora della permanenza del progetto familiare e genitoriale, seppur la perdurante attività lavorativa a [redacted] la costringa ad allontanarsi dalla residenza familiare dal martedì al sabato, continuando a provvedere anch'essa, come la madre biologica, al sostegno morale e materiale del bambino che ha instaurato anche con lei un profondo legame affettivo, oltre al significativo rapporto instaurato dal minore con il padre della ricorrente, sig. I.Z.; discendendone la considerazione che la richiesta adozione soddisfi il superiore interesse del minore, consentendo di garantire copertura giuridica ad un vincolo genitoriale di fatto già esistente, sin dalla nascita del minore, tra la ricorrente ed il figlio della propria partner unita civilmente.

Oltre alla domanda di adozione, della quale si richiede dichiararsi l'efficacia legittimante, la ricorrente formulava altresì domanda di omissione dell'aggiunta del proprio cognome a quello del minore adottando, ovvero di posposizione del cognome Z. al cognome B. già identificante il minore che ha ormai raggiunto i cinque anni d'età.

All'udienza del 18.01.2022 tanto la ricorrente, quanto la madre dell'adottando B.G. a, affermavano che la domanda di adozione corrispondeva al progetto familiare unitario, e condiviso, che ha condotto alla nascita di T.E. a e che trovava anche attualmente attuazione da parte della coppia omogenitoriale. Espressamente la sig.ra G.B. prestava il proprio consenso all'accoglimento della domanda di adozione avanzata dalla propria compagna, ritenendola corrispondente all'interesse del figlio ("penso sia nell'interesse del minore avere due genitori"); insistendo il difensore della ricorrente nella domanda di omissione dell'aggiunta del cognome della ricorrente, ovvero di posposizione del cognome di quest'ultima al cognome già proprio del minore adottando.

La relazione informativa a cura del Servizio sociale del comune di [redacted], in atti, evidenzia l'apparente solidità e maturità del rapporto affettivo caratterizzante la coppia B.-Z. con evidenza di una buona complicità e complementarietà che traspare anche nelle condivise modalità educative, affettive e materne, da parte di entrambe; osservandosi di una forte relazione affettiva tra il minore e la sig.ra Z., che dimostra di assolvere ai bisogni di accudimento e di richiesta di attenzioni da parte del bambino in maniera adeguata al contesto, di avere in mente il bambino ed i suoi processi evolutivi e di sviluppo elaborando pensieri educativi che condivide con la compagna; concludendo gli operatori del Servizio per una valutazione positiva, in termini di adeguatezza, del

contesto familiare in cui il minore sta crescendo, senza segnalare di elementi di rischio e/o pregiudizio per il minore, nemmeno correlati alle particolari caratteristiche del nucleo familiare (la coppia omogenitoriale è apparsa consapevole che la loro condizione potrà in futuro far nascere nel figlio domande e dubbi che intendono affrontare anche ricorrendo ad aiuti informali e formali).

Anche dalle informative degli Organi di polizia di _____ e di _____, in atti, non emergono pregiudizi in capo alla ricorrente ed ai suoi familiari.

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che la domanda di adozione meriti accoglimento.

A proposito dell'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lettera D) l. 184/1983, l'evoluzione giurisprudenziale, richiamata anche nel ricorso in esame, ha da tempo riconosciuto il diritto del minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia stabile ad essere adottato dal genitore non biologico.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina più recenti l'inciso "*impossibilità di affidamento preadottivo*" contenuto nell'art. 44 lett. d) va interpretato in modo estensivo e va riferito non più alle situazioni di difficoltà ad adottare, con adozione legittimante, bambini in stato di abbandono, ma ad ogni ipotesi di impossibilità giuridica di adottare un minore con l'adozione c.d. "piena".

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 12962/2016 ha definitivamente ribadito tale interpretazione e ha ammesso la possibilità di adozione ex art. 44 lett. d con la motivazione di seguito trascritta che questo Tribunale condivide:

"In tema di adozione in casi particolari, l'art. 44 comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983 integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della condicio legis della "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", che va intesa, in coerenza con lo stato di evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semiabbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questi stabilita con il proprio partner.Tale peculiare istituto, infatti, mira a dare riconoscimento giuridico, previo accertamento della corrispondenza della scelta all'interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di stabile natura instaurate con quest'ultimo e caratterizzate dall'adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali, in quanto inteso a consolidare, ricorrendone le condizioni di legge, legami preesistenti e ad evitare che si protraggano situazioni di fatto prive di uno statuto giuridico adeguato".

Nel caso in esame sussiste l'impossibilità giuridica di affido preadottivo del minore, dato che la fattispecie in esame è diversa da quella del minore in stato di abbandono.

Sussiste inoltre l'interesse dello stesso minore a divenire giuridicamente figlio della persona nei confronti della quale sta maturando un solido legame affettivo del tipo genitore-figlio, come emerge dalle allegazioni al ricorso e dalle osservazioni e valutazioni del Servizio Sociale.

La possibilità che il minore T. E. sia adottato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 44 lett. D) risponde quindi alle esigenze personali dello stesso e dei genitori, costituendo il riconoscimento giuridico di un rapporto di filiazione sorto già dalla nascita del minore, ed è coerente con gli istituti giuridici previsti dall'ordinamento e va pertanto accolta.

La ricorrente ha chiesto di non aggiungere il cognome dell'adottante a quello già portato dal minore adottato in modo da salvaguardare l'identificazione del minore con il cognome che già, sin dalla nascita, gli appartiene, ed anche perché il bambino già possiede due nomi, con conseguente possibile "scomodità" derivante dall'avere due nomi e due cognomi; chiedendo in subordine la posposizione del nuovo cognome "Z." a quello di "B." già sinora portato dal minore.

Il Tribunale ritiene di dover rigettare la richiesta principale, di omettere l'aggiunta del cognome dell'adottante, atteso che il processo di integrazione ed identificazione del minore nel contesto familiare che gli appartiene sin dalla nascita conduce a ravvisare concreto significato all'attribuzione ora, per effetto della disposta sua adozione da parte di "mamma E." (siccome indicato nel ricorso quale appellativo usato dal minore per identificare la ricorrente, distinguendola così da "mamma G."), anche del cognome Z. che a "mamma E." appartiene, corrispondentemente all'avvenuta attribuzione al minore del doppio nome che è stato spiegato nel ricorso derivare dalle scelte condivise della madre biologica (che ha indicato il nome di T.) e della "madre d'intenzione" (che ha indicato il nome di E.); per cui deve obiettivamente ritenersi che dallo status di adottato derivante dalla richiesta pronuncia discenda anche sul piano giuridico-formale un completamento dell'identità originaria del minore, significato appunto dall'aggiunta del cognome dell'adottante a quello già sinora portato dal minore adottato.

Medesima argomentazione conduce quindi, opportunamente, all'accoglimento della richiesta subordinata della ricorrente, condivisa dalla madre biologica del minore, della posposizione del cognome "Z." a quello già portato dal minore; trattasi invero di soluzione certamente percorribile, essendo oggi superata, in ragione del superiore interesse del minore (che nella fattispecie certamente sussiste) ed in presenza del consenso di tutte le parti, l'interpretazione tradizionale del combinato disposto degli artt. 55 L. n. 184/83 e 299 c.c., in base alla quale, nelle ipotesi di adozione ex art. 44 L. n. 184/1983, le regole di attribuzione del cognome dell'adottante, da anteporre a quello dell'adottato, erano rigide ed automatiche; appare infatti del tutto evidente come, nel caso in esame, non sia ravvisabile l'esigenza di tutelare una famiglia d'origine diversa da quella adottiva, ovvero il senso di appartenenza del minore a due famiglie, perché l'unica famiglia dello stesso è quella formata dalla coppia B. (-Z.). Deve quindi riconoscersi rilievo primario alla volontà dei genitori ed all'interesse del minore a mantenere, nella scelta del cognome, il segno distintivo della propria identità personale.

Quanto agli effetti conseguenti all'adozione del minore da parte della ricorrente, siccome ora dichiarata ai sensi dell'art. 44 lett. d) Legge 184/83, merita soltanto precisarsi come gli stessi, già affermati da questo Tribunale (tanto con provvedimento del 18.05.2018, quanto con sentenza del 25.09.2020) nel senso di ritenere che *"Il vigente art. 74 c.c., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 219/2012, riconosce il medesimo legame di parentela sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno o fuori del matrimonio che nel caso di figlio adottivo. Poiché il figlio adottato*

con adozione cd legittimante da persone coniugate (con adozione nazionale o internazionale) ha lo status di figlio nato all'interno del matrimonio (cfr. art. 27 L. n. 184/1983), il richiamo al figlio adottivo contenuto nell'art. 74 c.c. ha un senso solo se riferito al figlio adottato fuori dal matrimonio, ad esempio nei casi particolari disciplinati dall'art. 44 L. n. 184/1983. Anche l'adottato "in casi particolari" ha quindi lo stesso vincolo di parentela con i familiari dell'adottante che caratterizza ogni tipo di filiazione, con la sola eccezione dell'adozione del maggiorenne indicata al secondo comma dell'art. 74 c.c. In altre parole, dopo la riforma del 2012, in tutte le ipotesi di filiazione adottiva, esclusa quella del maggiorenne, si crea un unico status di figlio dell'adottante e parente dei familiari dell'adottante. Ritiene pertanto il Tribunale che il novellato art.74 c.c. abbia tacitamente abrogato l'art. 55 L. n. 184/1983 in quanto il riconoscimento di un unico status di figlio-parente, nel caso di minore adottato (con qualsiasi forma di adozione), è incompatibile con quanto stabilito nell'art. 300, 2° comma c.c. dove si legge: " l'adozione non induce alcun rapporto civile tra ... l'adottato e i parenti dell'adottante"; trovino ora definitiva conferma con la recente pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza n.79 del 23 febbraio - 28 marzo 2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.55 Legge n.184/1983 nella parte in cui, mediante rinvio all'art.300 co.2 c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato ed i parenti dell'adottante.

La Corte costituzionale ha così definitivamente chiarito che il diniego di relazioni familiari tra l'adottato ed i parenti dell'adottante determina un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio ed alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali; conseguendone l'irragionevolezza della negazione, al solo minore adottato in casi particolari, dei legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, e della conseguente privazione della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni. Trattasi di discriminazione (quella censurata dalla Corte costituzionale con la richiamata pronuncia) che non può reputarsi superata adducendo la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d'origine; dovendo effettivamente considerarsi che l'aggiunta dei legami familiari dello stipite da cui discende ciascuno dei genitori -sia quello adottivo che il genitore biologico- non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza di genitori biologici, e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico.

Così debbono pertanto ritenersi normativamente delineati, per effetto della citata Sentenza n.79/2022 della Corte costituzionale, gli effetti dell'adozione del minore in casi particolari prevista dall'art. 44 della legge n. 184/1983, con l'espressa espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo ed i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite; mantenendosi peraltro -grazie alla chiara definizione dell'art.74 cod. civ.- la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica. Con la conseguenza che la chiarezza del meccanismo disegnato dall'art.74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili fra l'adottato ed i parenti dell'adottante.

Trattasi peraltro di effetti che, in quanto ora espressamente previsti dalla normativa di legge di riferimento (art. 55 Legge n. 184/1983, siccome modificato per effetto della Sentenza di parziale illegittimità costituzionale n.79/2022 della Corte cost.), non abbisognano di alcuna esplicitazione

nel dispositivo della presente sentenza, derivando *ex lege* dallo status di figlio adottivo conseguente alla pronuncia di adozione.

PQM

Visto l'art. 44 lett. d) Legge n. 184/1983,
il Tribunale per i Minorenni di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara farsi luogo all'adozione di **B.T.E.**, nato a **...**, il **...** e residente a **...** via **...**, figlio di **B.G.** da parte di **E.E.**, nata a **...** il **...** ed ivi residente in via **...**;
- 2) Dispone che il suddetto minore posponga il cognome "**E**" a quello attuale "**B**" così da acquisire il cognome "**B.E.**".
- 3) Nulla sulle spese.

Si comunichi al PM, alla ricorrente presso il difensore domiciliatario, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di **...** per la trascrizione nei registri dello stato civile.

Venezia, 16/09/2022

Il Presidente
dott.ssa M. T. Rossi

Il Giudice est.
dott. Fabio Moretti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elettra Pedà

Depositato in Cancelleria
22 SET. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elettra Pedà

